

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli nella seduta
dell'8 febbraio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scania, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rodeghiero, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scania, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rodeghiero, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi,

Tassone, Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

Annunzio di un disegno di legge

In data 7 febbraio 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000» (5597).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

«Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (5571)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo

73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX, X e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):

SCHMIDT: « Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici » (5442) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Calabria, con lettera in data 17 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione sul rendiconto della regione Calabria, per l'esercizio finanziario 2003, approvata dalla sezione stessa nell'adunanza del 29 settembre 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2005, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 (doc. CLV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Fabio Murizzi, Paola Nucciarelli, Giuseppe Lembo, Paolo Culicchi, Giovanni Dell'Aria Burani, Armando Cafiero, Christian Naydowski, Pietro Attona e Marco Spada a componenti del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale carta, cartone e paste per carta di Milano.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante codice dell'amministrazione digitale (448).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 febbraio 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 — Iniziative per l'accertamento del rapporto tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie)

A) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIANNI MANCUSO, GHIGLIA, RICCIUTI e JACINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 26 luglio 2003 è deceduto un marinaio in servizio presso il poligono militare di Salto di Quirra, in Sardegna;

il giovane militare è morto di leucemia e la notizia è stata data in questi ultimi giorni da Falco Accame, presidente dell'Anavafaf, l'associazione che tutela i familiari delle vittime arruolate nelle forze armate;

secondo l'associazione la morte del marinaio è ascrivibile alla contaminazione da uranio impoverito;

dopo le recenti morti del caporal maggiore Melis in Sardegna e del capitano degli alpini Grimaldi, l'annuncio di questo ulteriore decesso ripropone, con la drammaticità che nasce da ogni giovane che muore, la questione del rapporto di causa ad effetto fra l'esposizione all'uranio impoverito e le gravi patologie che colpiscono coloro che a tale sostanza sono stati esposti;

la recente responsabile presa di posizione del Ministro interrogato deve ora tradursi, a giudizio degli interroganti, in un serio e definitivo accertamento di na-

tura medico-legale per porre fine alle troppe incertezze seguite alle risultanze, secondo gli interroganti contraddittorie, della commissione Mandelli —:

quali concrete iniziative si intendano assumere per accertare definitivamente il rapporto di causa ad effetto fra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgenza di gravissime patologie, superando, una volta per tutte, le incertezze che sono seguite alle risultanze degli studi compiuti dalla commissione Mandelli. (3-03117)

(25 febbraio 2004)

(Sezione 2 — Criteri e procedura seguiti da Ferrovie dello Stato per l'assunzione di personale)

B) Interpellanza ed interrogazione

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato, a giudizio dell'interrogante, sono state amministrate molto male;

non sono noti i criteri con cui si proceduto alle assunzioni del personale —:

quante assunzioni siano state fatte negli anni dal 1996 al 2003;

quante per concorso pubblico e per quali mansioni;

quante per chiamata diretta e per quali mansioni;

quali società del personale abbiano effettuato eventuali selezioni del personale e come siano state scelte.

(2-01284) « Perrotta ».

(13 settembre 2004)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato hanno incaricato la società *Studio staff* di reperire settecento persone da inserire nell'organico;

non è noto il numero delle persone già selezionate dalla società in questione, nonché quante società siano state selezionate per l'affidamento di predetto incarico —:

se le modalità con cui è avvenuta la scelta della citata società, con particolare riferimento ai titoli che la stessa poteva vantare, ai criteri che hanno portato alla sua predilezione rispetto alle altre concorrenti e al numero delle società selezionate per il predetto incarico, possano essere ritenute congrue con i principi di efficienza ed economicità della gestione delle Ferrovie dello Stato spa;

se non ritengano opportuno rendere pubblico il costo sopportato dall'azienda, che è a totale partecipazione pubblica, per l'attribuzione e l'assolvimento di predetto incarico. (3-04170)

(7 febbraio 2005)

(ex 4-04516 del 19 novembre 2002)

(Sezione 3 — Iniziative per riconoscere alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano la piena libertà di decidere la data di circolazione delle monete commemorative da 2 euro del World Food Program della FAO)

C) Interrogazione

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la *Gazzetta ufficiale* (n. 198 del 24 agosto 2004) ha pubblicato il decreto riguardante l'emissione della moneta da 2 euro destinato alla circolazione e celebrativo del *World food program* della Fao;

la data di emissione di tale moneta non è stata fissata, anche se in sede Ecofin il ministero dell'economia e delle finanze si è impegnato a far uscire la moneta in questione non prima del 15 dicembre 2004;

questa decisione unilaterale, la cui motivazione non è nota, è stata assunta anche a nome e per conto della Repubblica di San Marino, senza la necessaria consultazione con i due Paesi (trattandosi di monete del tutto identiche a quelle in circolazione, salvo l'illustrazione di una delle due facce, la Repubblica di San Marino e il Vaticano erano liberi di procedere come meglio credevano, senza sottostare a imposizioni italiane);

questa decisione unilaterale ha finito col creare non poche difficoltà alla normale programmazione degli uffici dei due Stati chiamati ad occuparsi di numismatica, tanto che San Marino e il Vaticano hanno dovuto rinviare dal 28 ottobre al 16 dicembre 2004 l'uscita della propria moneta da 2 euro celebrativa dei 75 anni

dalla fondazione dello Stato della Città del Vaticano, rendendo così necessaria la stampa di un nuovo *depliant* informativo e una spedizione differenziata delle monete, la cui uscita è prevista per la fine del mese di ottobre 2004;

questa decisione unilaterale ha finito col creare diverse difficoltà nel mercato del collezionismo numismatico, finendo, sia pure involontariamente, col comprimere le vendite collezionistiche della moneta in questione, dato che, trattandosi di

novità, i primi conii proposti sono quelli maggiormente richiesti e venduti —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover modificare l'unilaterale impegno italiano assunto in sede di Ecofin, lasciando alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano la piena e sovrana libertà di decidere la data di circolazione delle monete commemorative da 2 euro. (3-03902)

(9 novembre 2004)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3744-B)

(A.C. 3744-B - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3744-B - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3744-B - Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: eventuali.

4. 10. Boccia.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: modifiche ai regimi previdenziali, aggiungere le seguenti: stabilite in autonomia dagli enti previdenziali privati.

4. 3. Mantini.

(A.C. 3744-B - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici;

è urgente provvedere fin dall'emanazione del decreto legislativo all'attribuzione delle nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire da subito e senza ritardi, nell'emanazione del decreto legislativo; le attribuzioni delle nuove competenze, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici valutando, altresì, l'opportunità di concordarle con le categorie interessate.

9/3744-B/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Romoli.

La Camera,

premessa che:

il disegno di legge in esame, concernente delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce, all'articolo 4, le regole da seguire nel processo di unificazione delle casse delle due categorie professionali interessate dal provvedimento, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

appare auspicabile che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino comunque effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega, ad assicurare che il processo di unificazione delle casse si svolga in conformità ai principi della loro autonomia privatistica.

9/3744-B/2. Mantini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RE-
CANTE PROROGA DI TERMINI (5521)**

(A.C. 5521 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.1. — 1. Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni degli introiti da parte dei soggetti della riscossione dell'ICI per la quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con operazioni di versamento effettuate a cura del tesoriere.

1-ter. 020. Governo.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies. — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, le parole: « 30 aprile 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

6-octies. 010. Governo.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6-octies. 020. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2. — 1. Il termine indicato dall'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è prorogato di dodici mesi.

Dis. 1. 012. Governo.

(A.C. 5521 - Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE**

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.

ARTICOLO 2.

(Procuratore nazionale antimafia).

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

ARTICOLO 3.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

ARTICOLO 4.

(Finanziamento provvisorio alle regioni).

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi fi-

nanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

ARTICOLO 5.

(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

ARTICOLO 6.

(Contributi allo spettacolo dal vivo).

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5521 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 28 febbraio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). – 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “31 gennaio 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2005”.

ART. 1-ter. (*Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004*). – 1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 e provvede alla erogazione dei contributi stessi. I contributi che alla data del 30 settembre 2005 non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma”.

ART. 1-quater. (*Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili*). – 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « fino al compimento del settantaduesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « 28 febbraio 2005 » sono inserite le seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6,

del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004 ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — (Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa). — 1. Il termine del 1° gennaio 2006, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

ART. 6-ter. — (Occupazione d'urgenza). — 1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 6-quater. — (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). — 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ART. 6-quinquies. — (IVA agricola). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma

10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

ART. 6-sexies. — (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). — 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".

ART. 6-septies. — (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

ART. 6-octies. — (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991). — 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005 ».

(A.C. 5521 — Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

Sopprimerlo.

1. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

***1. 2.** Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

***1. 70.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

ART. 1-ter.

(Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter. *(Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali).* — 1. Al comma 28 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 29 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsa-

bilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto.

1-ter. 15. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.1. — 1. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

1-ter. 011. Guido Giuseppe Rossi, Fontanini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.1. — 1. All'articolo 1, comma 170, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2006 ».

1-ter. 012. Pagliarini, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.1. — 1. Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni degli introiti da parte dei soggetti della riscossione dell'ICI per la quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con operazioni di versamento effettuate a cura del tesoriere.

1-ter. 020. Governo.

ART. 2.

(Procuratore nazionale antimafia).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Zaccaria, Bressa, Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: alla presa di possesso del successore.

2. 5. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell'incarico.

2. 4. Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico.

2. 3. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: compimento del settantaduesimo anno di età.

2. 15. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2005, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. 01. Fontanini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. 02. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2006.

2. 05. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 dicembre 2005.

2. 06. Fontanini.

ART. 3.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

Sopprimerlo.

3. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

3. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 4.

(Finanziamento provvisorio alle regioni).

Sopprimerlo.

4. 17. Fontanini, Cè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 70
DEL GOVERNO.

All'emendamento 4. 70 del Governo, nella parte consequenziale, sostituire la parola: approva con la seguente: delibera.

0. 4. 70. 1. Zaccaria.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

Conseguentemente,

al medesimo periodo:

sostituire le parole: Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 *con le seguenti:* Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 2;

sostituire la parola: elabora *con la seguente:* approva;

al terzo periodo, dopo le parole: concedere anticipazioni *aggiungere le seguenti:* , salvo conguaglio,

4. 70. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proposte normative *con le seguenti:* un disegno di legge.

4. 19. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zaccaria, Bressa, Mariotti.

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

4. 1. Pagliarini, Fontanini.

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: In via sperimentale e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, sino alla detta data, ai fini della redistribuzione del fondo perequativo nazionale, l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è limitata alla sola applicazione dei parametri riferiti alla minore capacità fiscale e ai fabbisogni sanitari.

4. 2. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa *con le seguenti:* Per l'anno 2005 è confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 10. Fontanini, Pagliarini.